



Deliberazione n. 72/2024/FRG
Gruppo consiliare "Centro Solidale - Demo.S"
Rend. 2023 - XI^a Legislatura (1.1.2023 - 12.3.2023)

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Vanessa PINTO	Consigliere
Giuseppe LUCARINI	Primo Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11, co. 6, lett. d);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 14 del 16 giugno 2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in particolare, l'art. 1, commi 9 e seguenti, e l'art. 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il D.P.C.M. 21.12.2012 che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, co. 9, del d.l. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge reg. 28 giugno 2013, n. 4, recante "*disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*" e, in particolare, gli artt. 11 "*contributi ai gruppi consiliari*", 12 "*rendicontazione*" e 13 "*restituzione delle somme*";

VISTO l'art. 14 del reg. di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con del. dell'ufficio di presidenza 29.1.2003, n. 3, secondo cui *“ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo”*;

VISTA la nota CRL prot. n. 4443 del 19 febbraio 2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC e acquisita al prot. C.d.c. n. 1155 del 20.2.2024, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari XI legislatura - esercizio finanziario 2023 (dal 1.1.2023 al 12.3.2023) con i relativi allegati;

VISTO, in particolare, il rendiconto del gruppo consiliare *“Centro Solidale DEMO.S”*, pervenuto con la citata nota n. 4443/24;

VISTE le richieste di regolarizzazione formulate, ai sensi dell'art. 1, co. 11, del d.l. n. 174/12, con deliberazione n. 13/2024/FRG dell'8.3.2024, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale con PEC di pari data unitamente a n. 10 *“schede istruttorie”* contenenti, per ciascun gruppo consiliare, le regolarizzazioni richieste, da trasmettere alla Corte nel termine di 30 giorni;

VISTA la nota prot. CRL n. 9025 del 5.4.2024, trasmessa a questa Corte con PEC dell'8.4.2024 (acquisita, in pari data, al prot. C.d.c. n. 2231) con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la documentazione integrativa fornita dagli ex Presidenti dei gruppi consiliari a riscontro delle menzionate schede istruttorie;

VISTO ed esaminato, in particolare, il riscontro fornito dal Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare *“Centro Solidale DEMO.S”* (nota prot. CRL n. 9000 del 5.4.2024 e annessa documentazione) riferito alla scheda istruttoria n. 4;

VISTA l'ordinanza n. 42 del 16 aprile 2024 con la quale il Presidente di Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, I^a Ref. Giuseppe Lucarini

PREMESSO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. L'articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012 ha intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 39/2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nel D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, all. B.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata/tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, consegue una delibera di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012, produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari. La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto a provvedere in proposito con sostanze proprie.

1.2. Linee guida - DPCM 21.12.2012

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i

principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza (*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”*; *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*, art. 1, D.P.C.M. 21 dicembre 2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. cit.); 3) non rimborsabilità, con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. cit.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato: art. 2, D.P.C.M. cit.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. cit.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, D.P.C.M. cit.): in particolare *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3, D.P.C.M. cit.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 4, D.P.C.M. cit.).

1.3. Normativa regionale

Con legge reg. n. 4/2013, successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge reg. n. 15/2021 al fine di ridurre i contributi messi a disposizione dei gruppi consiliari, la Regione ha previsto quanto di seguito riportato:

“art. 11 “contributi ai gruppi consiliari”

1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 (...) un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (...)

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. (...) l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1 (...) è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3-bis. L'importo stabilito ai sensi del comma 3 è ridotto della misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.

4. (...)

5. (...)

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. (...)"

art. 12 "Rendicontazione"

"1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all'allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 , il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 , la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.
5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012 , convertito dalla L. 213/2012.
6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l'articolo 3, commi 2 e 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 in materia di documentazione contabile.
8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno.
10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

art. 13 “Restituzione delle somme”

1. Il gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:

- a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 12, comma 5;
- b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. [...].”.

1.4. Giurisprudenza

Nell'esaminare la conformità a Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che “... l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari” (Corte cost., sentenza n. 39/2014).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che “il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale ...”.

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 3, del DPCM 21

dicembre 2012) è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che "... l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012" (SS.RR. in sede giurisdizionale, speciale composizione, sentenza n. 29/2014/EL).

È stato inoltre precisato che "... il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo" e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame che "... la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta *abnorme*" (SS.RR., sentenza n. 29/2014/EL cit; negli stessi termini la successiva giurisprudenza, anche regionale, cfr. SGR Campania, sentenza n. 319/2017 e SGR Sardegna, sentenza n. 145/2020).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. Rendiconto 2023 (1.1.2023 - 12.3.2023) del gruppo consiliare "Centro Solidale Demo.S"

Nell'esercizio 1.1.2023 - 12.3.2023, la consistenza numerica del gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 1 unità. Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012. Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie allegate.

2.1. Quanto alla tempestività della trasmissione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, delle regolarizzazioni richieste con deliberazione n. 13/2024/FRG dell'8 marzo 2024, e schede istruttorie allegate, si osserva che il termine di 30 giorni assegnato scadeva domenica 7 aprile 2024. La nota del Presidente del Consiglio regionale è invece pervenuta con PEC del successivo 8 aprile 2024.

Ritiene in proposito il Collegio che ai termini previsti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, aventi natura perentoria, possa essere riconosciuta una natura sostanzialmente processuale, rendendo in tal modo applicabile, anche alle presenti fattispecie, il principio generale di cui agli artt. 155 - 152 c.p.c. secondo cui *"se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"* (cfr. comma 5, art. 155 c.p.c., cit.).

Su questa premessa, le regolarizzazioni pervenute a questa Corte possono essere considerate tempestive, con conseguente possibilità di esaminarle per le conseguenti valutazioni.

3. Situazione finanziaria esposta nel rendiconto

Il prospetto seguente rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione il 19.2.2024:

RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI

Gruppo: CENTRO SOLIDALE - DEMO.S Codice Fiscale: 97976750584

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 2.881,03
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 11.667,65
3)	ALTRE ENTRATE	euro	0,00
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 3.886,29
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 23.956,77
TOTALE ENTRATE			€ 42.391,74
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	€ 16.340,00
2)	VERSA MENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 11.696,10
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	€ 0,00
4)	SPESE PER L'ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	€ 0,00
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	€ 256,00
6)	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	€ 5.846,62
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	€ 0,00
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	€ 0,00
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	€ 0,00
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	€ 0,00
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	€ 0,00
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	€ 0,00
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	€ 0,00
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	€ 0,00
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICHE E AUSILIARI)	euro	€ 0,00
16)	ALTRE SPESE	euro	€ 300,05
TOTALE USCITE			euro € 34.438,77

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023	
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	3.886,29
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	23.956,77
Entrate riscosse nell'esercizio	14.548,68
Uscite pagate nell'esercizio	34.438,77
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	537,03
Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	7.415,94

4. Rilievi istruttori e richieste di regolarizzazione

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con deliberazione n. 13/2024/FRG dell'8.3.2024 è stata trasmessa la "scheda istruttoria n. 4" contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate:

1. Il rendiconto trasmesso fa riferimento al periodo 1.1.2023 – 31.3.2023.

Si rileva, in proposito, che l'XI legislatura si è conclusa il 12.3.2023. Si richiede pertanto di rettificare il rendiconto in modo da indicare il corretto periodo di rendicontazione. I movimenti di c/c successivi al 12 marzo saranno imputati per competenza al periodo 1.1.2023 – 12.3.2023.

2. Gli estratti di c/c tramessi evidenziano la situazione aggiornata al 6 aprile 2023. In proposito si rileva che:

- a. dagli stessi non risulta documentata la restituzione al Consiglio regionale della giacenza finale dei due c/c. Né la stessa risulta contabilizzata nel rendiconto trasmesso (in voce n. 16 "altre spese").

Si chiede, pertanto, di documentare la restituzione al Consiglio regionale della giacenza finale di entrambi i c/c e di rettificare il rendiconto iscrivendo detta restituzione nell'appropriata voce n. 16 "altre spese", con opportune specificazioni.

- b. non risulta documentata la chiusura dei due c/c bancari intestati al gruppo consiliare: si chiede di fornire idonea documentazione in proposito unitamente all'estratto dei movimenti fino alla data di chiusura dei c/c.

- c. Se presenti spese successive al 6.4.2023, si chiede di fornirne idonea giustificazione.

3. La documentazione trasmessa non fornisce dimostrazione dell'avvenuta restituzione, al Consiglio regionale, dell'importo di € 1.348,00 per spese irregolari accertate da questa Corte

con del. n. 70/2023/FRG relativa all'esercizio 2022. Né il rendiconto trasmesso contabilizza detta restituzione, da registrare nella voce n. 16 "altre spese".

Premesso che la restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare (ex capogruppo):

- se è stata effettuata dopo la chiusura del rendiconto e dei c/c intestati al gruppo, si richiede la trasmissione di prova dell'avvenuta restituzione e la conseguente rettifica del rendiconto che dovrà registrare la restituzione al gruppo in voce n. 3 "altre entrate" e la restituzione (dal gruppo) al Consiglio regionale in voce n. 16 "altre spese", con conseguenti rettifiche dei saldi collegati alle menzionate voci;
- se la restituzione da parte dell'ex capogruppo non fosse ancora stata effettuata, se ne chiede l'adempimento con conseguenti iscrizioni contabili nel rendiconto da rettificare, per come innanzi descritte. Se i c/c intestati al gruppo fossero ormai chiusi, la restituzione dovrà avvenire direttamente sul c/c del Consiglio regionale, ferme restando le medesime registrazioni contabili, qui indicate, da apportare sul rendiconto di cui si chiede rettifica. Si richiede, in ogni caso, la trasmissione di prova del bonifico al Consiglio regionale.

4. € 300,05 per "altre spese" iscritte nel rendiconto, voce n. 16

Dall'esame della documentazione allegata si è riscontrata una spesa complessiva di 222,05 euro a titolo di spese bancarie (imposta di bollo e commissioni sui bonifici effettuati). Allo stato degli atti, risulta priva di giustificazione la maggiore spesa di € 78,00 (300,05 - 222,05). Si richiede opportuna regolarizzazione di tale posta contabile, documentando quale sia la spesa di 78,00 euro iscritta in "altre spese" ovvero riducendo tale posta al menzionato importo di 222,05 euro.

Spese di funzionamento

Voce di uscita n. 6 del rendiconto: € 5.846,62 di cui € 3.687,36 erogati in favore dell'Avv. G. All.,

Si richiede trasmissione della lettera di incarico.

Spesa del personale

1. Collaboratrice G. C.

1.A. Compenso mensile e durata

Il contratto di co.co.co. del 14.12.2022 prevede un compenso netto di € 1.500,00/mese (punto 6.1. contratto cit.) e durata "fino alla conclusione della corrente legislatura regionale, fissando

il termine all'ultimo giorno del mese corrispondente a quello in cui si terranno le elezioni politiche regionali" (punto 7.1. contratto) quindi sino al 28 febbraio 2023.

Si rileva l'avvenuta retribuzione anche per una parte del mese di marzo 2023, pari a € 820,00 a titolo di "compenso prestaz. continuative" (voce 1 busta paga allegata). Detta retribuzione non risulta giustificata dal contenuto del contratto di lavoro di riferimento.

Si richiede giustificazione/regolarizzare di tale spesa, unitamente a quella di seguito indicata riferita alla medesima collaboratrice.

1.B. Premio di risultato.

Nella busta paga di marzo 2023 risulta la corresponsione di 2 premi di 550,00 e 300,00 euro, per un complessivo importo di 850,00 euro.

In proposito, il punto 6.3 del contratto di lavoro prevede "durante il periodo di vigenza del presente contratto, il Gruppo può riconoscere dei premi di risultato ovvero dei corrispettivi aggiuntivi alla collaboratrice sulla base del raggiungimento di particolari obiettivi preventivamente concordati tra le parti ed espressamente approvati dal Consigliere"

In proposito, si rileva che il premio risulta erogato a marzo 2023, quando il contratto di lavoro non era più vigente (28.2.2023), con conseguenti dubbi sulla regolarità dell'esborso in quanto privo di titolo giustificativo. Si chiede, inoltre, la trasmissione della griglia dei "particolari obiettivi preventivamente concordati tra le parti" evidenziando quale o quali obiettivi sarebbero stati raggiunti nei 60 giorni di durata del rapporto di lavoro in esame.

Si richiede la trasmissione di ogni elemento utile a giustificare la spesa sostenuta a marzo 2023 in favore della collaboratrice in esame, pari ad € 1.200,00 (netto in busta paga).

2. Collaboratrice M. A.

Per la collaborazione in questione risulta concluso un contratto di lavoro del tutto analogo a quello appena evidenziato in relazione alla durata (28.2.2023) compenso netto mensile (€ 1.100,00) e premi di risultato.

- gennaio 2023: retribuzione netta di € 1.400,00, con conseguente necessità di giustificare la maggiore spesa di € 300,00;
- febbraio 2023: stessa irregolarità del precedente mese di gennaio, pari a 300,00 euro di extra retribuzione;
- marzo 2023: come per la precedente collaboratrice, si rileva l'irregolarità dell'intera spesa corrisposta, pari a € 1.170,00, perché successiva alla scadenza del contratto di lavoro, intervenuta il 28.2.2023. Inoltre, per i premi di risultato corrisposti, pari a complessivi

850,00 euro, si formulano le medesime richieste indicate per la collaboratrice di cui al precedente punto 1.

3. Collaboratrice To. M.F.

Contratto di co.co.co. analogo ai precedenti due esaminati quanto a durata (28.2.2023) ed eventuali premi di risultato.

Allo stato degli atti non risulta giustificata la retribuzione erogata per il mese di marzo 2023, pari a 1.200 euro netti, perché il contratto di lavoro aveva perduto efficacia il 28.2.2023. Inoltre, quanto ai premi riconosciuti, pari a complessivi € 850,00, si formulano le medesime richieste di cui innanzi per la collaboratrice indicata al punto n. 1.

4. Collaboratrice V. M.

Contratto co.co.co. analogo ai precedenti quanto a durata (28.2.2023) e possibilità di premi di risultato. Il netto mensile è pattuito in 1.400 euro/mese.

Per il mese di marzo risulta erogata una retribuzione di 1.170,00 euro che, allo stato, non risulta giustificata in ragione della scadenza del contratto di lavoro al 28.2.2023. Inoltre, quanto ai premi di risultato che risultano corrisposti per complessivi 850,00 euro, si rinvia alle medesime richieste formulate per le altre tre collaboratrici.

Dall'esame complessivo dei quattro rapporti di lavoro appena esaminati, lo stato degli atti rende necessario fornire adeguata giustificazione per una spesa di € 5.340,00.".

5. Riscontro del gruppo consiliare

Con PEC dell'8.4.2024 il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso nota a firma dell'ex Presidente del gruppo consiliare al tempo della chiusura dell'XI legislatura, con documentazione allegata, tra cui modello di rendiconto per come rettificato, di seguito riportato:

RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI
Gruppo: CENTRO SOLIDALE - DEMO.S Codice Fiscale: 97976750584

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 Periodo dal 01/01/2023 al 12/03/2023

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 2.881,03
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 11.667,65
3)	ALTRE ENTRATE	euro	1.348,00
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	€ 3.886,29
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 23.956,77
TOTALE ENTRATE			€ 43.739,74
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	€ 16.340,00
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	€ 11.696,10
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	€ 0,00
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	€ 0,00
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	€ 256,00
6)	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	€ 5.846,62
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	€ 0,00
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	€ 0,00
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	€ 0,00
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	€ 0,00
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	€ 0,00
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	€ 0,00
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	€ 0,00
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	€ 0,00
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	€ 0,00
16)	ALTRE SPESE	euro	€ 2.100,01
TOTALE USCITE			€ 36.238,73

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 Periodo dal 01/01/2023 al 12/03/2023	
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	3.886,29
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	23.956,77
Entrate riscosse nell'esercizio	14.548,68
Uscite pagate nell'esercizio	36.238,73
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	311,02
Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	7.189,96

6. Valutazioni della Corte

6.1. Il rendiconto, per come rettificato, risulta correttamente riferito al periodo 1.1.2023 - 12.3.2023. La restituzione della giacenza finale dei due conti correnti intestati al gruppo, invece, non risulta iscritta in voce 16 "altre spese" né altrimenti contabilizzata, come invece richiesto in sede di regolarizzazione, con la conseguenza che il rendiconto non espone un "fondo di cassa finale" pari a zero, come invece avrebbe dovuto.

Sotto tale profilo, pertanto, il rendiconto non risulta regolarizzato e non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della reale situazione finanziaria del gruppo consiliare che, invece, risulta avere restituito al Consiglio regionale la giacenza finale di entrambi i conti correnti, ancorché solo il 18 marzo 2024, con conseguente azzeramento del fondo cassa finale.

Sotto tali profili, il rendiconto di fine legislatura deve pertanto essere rettificato per come indicato in dispositivo.

6.2. In sede di regolarizzazione viene fornita prova documentale della restituzione al Consiglio regionale dell'importo di € 1.348,00 conseguente a spese irregolari accertate con deliberazione n. 70/2023/FRG di questa Corte. La restituzione risulta avvenuta con bonifico del 10.8.2023 da parte del precedente ex legale rappresentante del gruppo consiliare. Il rendiconto rettificato fornisce rappresentazione di questa restituzione, sia in "altre entrate" che in "altre spese".

Sotto tale profilo il rendiconto risulta regolarizzato, così come per le spese di personale indicate nella scheda istruttoria, in ragione dell'avvenuta trasmissione di pertinente documentazione giustificativa delle spese.

6.3. Per quanto attiene alla restituzione della giacenza finale dei due conti correnti intestati al gruppo, le integrazioni documentali fornite dimostrano che solo in data 18.3.2024 risulta restituita detta giacenza con conseguente chiusura dei due conti.

6.3.1. In proposito, in sede di regolarizzazione il Presidente del gruppo consiliare al tempo della chiusura dell'XI legislatura ha riferito dell'assenza *“di qualsivoglia disposizione normativa e/o regolamentare che disponga l'obbligo di chiusura dei rapporti bancari entro una determinata data”*. Lo stesso, poi, quantifica i costi derivanti dalla mancata chiusura dei due conti alla fine della XI legislatura.

6.3.2. Osserva in proposito il Collegio che l'art. 11, comma 6, della legge reg. n. 4/2013 prevede che *“le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi consiliari possono essere utilizzate (...) fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti”*.

Inoltre, il successivo art. 12, comma 6, prevede che *“a fine legislatura (...) la presentazione del rendiconto [al Presidente del Consiglio regionale, n.d.r.] avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo”*.

Si osserva, inoltre, che *“al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso”* (comma 7, art. 12, cit.) e, aggiunge questa Corte, tra la *“documentazione contabile”* richiesta dalla legge, l'estratto dei movimenti di conto corrente rappresenta quella più pregnante, alla luce dell'obbligo legislativo di aprire un conto corrente per la gestione di tutte le entrate e le spese dei gruppi consiliari in vista dei successivi controlli.

Si osserva, inoltre, che ai sensi del successivo comma 10, dell'art. 12 *“i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura”* per la loro conservazione *“per almeno 10 anni”*.

Pertanto, depositare il rendiconto di fine legislatura senza il principale documento contabile ad esso inerente risulta difforme, ad avviso del Collegio, dal richiamato quadro normativo oltre che dalla logica sottesa al generale obbligo di rendicontazione

cui è assoggettato chiunque gestisca risorse pubbliche (cfr., in proposito, Corte Cost. n. 39/2014).

6.4. Nel caso di specie, il gruppo consiliare ha restituito le giacenze di finali solo in data 18.3.2024, a seguito della richiesta di regolarizzazione di questa Corte, mantenendo attivi i due conti correnti per un tempo eccessivo, con connessi costi, in termini di spese bancarie e oneri fiscali, pagati con la liquidità presente sul conto.

Ritiene il Collegio che le menzionate spese, successive all'11 aprile 2023 sino alla chiusura dei conti correnti, debbano considerarsi irregolari perché contrarie alle norme appena richiamate, oltre a rappresentare spese che non soddisfano più alcuna finalità istituzionale del gruppo, ormai da considerarsi cessato e con rendiconto approvato e trasmesso.

6.5. In proposito, il conto corrente dedicato alle spese di funzionamento, nel periodo 2.5.2023 - 18.3.2024, mostra addebiti di complessivi € 193,92 (imposta di bollo e costo fisso mensile del conto); l'ulteriore conto corrente mostra addebiti per le medesime causali pari a € 226,01 (imposta bollo e oneri bancari).

Deve quindi essere dichiarata l'irregolarità di tali spese per un importo complessivo pari a € 419,93 e conseguente obbligo di sua restituzione al Consiglio regionale da parte del Presidente del gruppo consiliare al tempo della chiusura dell'XI legislatura.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo consiliare "CENTRO SOLIDALE DEMO.S" dell'esercizio finanziario 1.1.2023 - 12.3.2023, per come rettificato, con le seguenti eccezioni:

a. Aspetti formali, non comportanti obblighi restitutori:

- la voce di spesa n. 16 "altre spese", nella parte in cui non contabilizza l'avvenuta restituzione al Consiglio regionale della giacenza finale dei due conti correnti intestati al gruppo consiliare, nella misura complessiva di € 7.500,98

- le conseguenti voci "totale uscite" nella parte in cui contabilizza € 36.238,73 anziché € 43.739,74;

- le conseguenti voci “fondo di cassa finale” per spese di funzionamento e per spese di personale, nella parte in contabilizzano importi diversi da zero euro;
- b. con obblighi di restituzione: la spesa di € 419,93, per tardiva chiusura dei conti correnti, secondo quanto indicato in motivazione

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto rettificato, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

Il Magistrato estensore

Giuseppe LUCARINI

Il Presidente

Roberto BENEDETTI

Depositata in segreteria il 20 aprile 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO